



Regolamento di Zona

Art. 1 - Lo Statuto ed il Regolamento Agesci disciplinano la vita della Zona.

La Zona realizza i suoi compiti attraverso:

- a) l'Assemblea di Zona;
- b) il Consiglio di Zona;
- c) il Comitato di Zona.

L'Assemblea Capi di Zona è composta da tutti i Capi censiti, che hanno diritto di parola e al voto.

Il Consiglio di Zona è composto da:

- i membri del Comitato di Zona;
- i capi Gruppo e gli assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
- i Consiglieri generali eletti in Zona
- con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti in Zona.

Il Comitato di Zona è composto da:

- una Responsabile e un Responsabile;
- un assistente ecclesiastico;
- da tre a otto capi che assumono incarichi specifici in base al progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre Branche.

Gli incaricati alle Branche vengono nominati dal Comitato di Zona, su proposta delle Pattuglie di Brancha e hanno stessa durata degli incaricati eletti.

Partecipano alle riunioni del Comitato i Consiglieri generali eletti in Zona con solo diritto di parola.

Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati e di pattuglie permanenti o temporanee che nomina sotto la propria responsabilità.

I Capi censiti nella Zona si impegnano a promuovere la cultura della partecipazione alla democrazia associativa.

Art. 2 - Convocazione

L'Assemblea è convocata:

- a) in sessione ordinaria dai Responsabili di Zona almeno una volta all'anno;
- b) in sessione straordinaria, anche su richiesta dei 2/3 del Comitato di Zona e/o del 20% degli adulti in servizio educativo in unità;

La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata per lettera e/o e-mail almeno 14 giorni prima della data prevista.

La convocazione dell'assemblea, rivolta a tutti i soci adulti censiti nella Zona, deve contenere la data prescelta, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti necessari allo svolgimento dei lavori.

Qualora la convocazione assuma carattere di urgenza, i termini di cui all'art. 2 sono ridotti della metà.

Nei giorni antecedenti lo svolgimento dell'assemblea i Capi Gruppo convocano una riunione con tutti i componenti della Co. Ca. con lo scopo di:

- a) proporre argomenti, esprimere pareri ed indirizzi sull'ordine del giorno dell'assemblea;
- b) impegnare i Capi Gruppo a farsi porta voce in assemblea di specifici argomenti e proposte.

Art. 3 - Ordine del Giorno

L'Assemblea ha per oggetto gli argomenti all'ordine del giorno.

Tali argomenti possono essere eventualmente integrati da altri argomenti proposti e concordati con i RRZZ, che dovranno a questi pervenire entro 7 giorni dalla convocazione.

Di tale integrazione i convocanti daranno tempestiva comunicazione ai convocati.

In caso di eccezionalità (emergenze sanitarie o simili) è possibile integrare gli argomenti all'ordine del giorno comunicandoli ai Presidenti all'inizio dell'Assemblea previa specifica mozione d'ordine da approvare.

Art. 4 - Accoglienza

In ogni Assemblea di Zona è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti.

L'accoglienza ha inizio mezz'ora prima di quella indicata nella convocazione per l'apertura dei lavori e termina 5 minuti prima dell'inizio dell'Assemblea.

Il servizio di accoglienza è curato da un Capo nominato dai Responsabili di Zona.

Terminata l'accoglienza, il Capo responsabile del servizio di accoglienza comunica ai Presidenti dell'Assemblea il numero dei presenti. I Presidenti provvederanno quindi a verificare il quorum.

Art. 5 - Deleghe

Per l'Assemblea di zona non è ammesso nessun tipo di delega.

Art. 6 - Validità

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza personale della metà più uno dei capi censiti, aventi diritto al voto.

La verifica del quorum andrà fatta dai Presidenti prima di dichiarare validamente aperta l'Assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso della seduta.

Art. 7 - Funzionamento

All'inizio dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Zona e/o di altri componenti l'Assemblea, vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) ed il Comitato Mozioni composto di due o tre membri.

Successivamente, su proposta dei Presidenti dell'Assemblea, vengono eletti due scrutatori ed un segretario.

All'ora prevista per l'inizio dei lavori dell'Assemblea i Presidenti si insediano e danno inizio ai lavori.

Nel corso dell'Assemblea debbono essere proposti i nominativi dei candidati da eleggere di cui all'art. 12.

I Presidenti propongono quindi un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti specificandone l'ordine di votazione, con annessa costituzione degli eventuali gruppi o commissioni di lavoro con compiti referenti.

Se non vi sono osservazioni la proposta dei Presidenti si intende accolta.

Se vi sono richieste di intervento i Presidenti danno la parola, nell'ordine, per non più di tre minuti, a chi la richiede, chiudendo comunque la discussione entro 15 minuti dall'apertura della seduta.

Sono quindi poste ai voti le proposte di ordine dei lavori a partire da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti.

Le commissioni referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea.

I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si prenota per parlare. È loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.

E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.

Art. 8 - Verbale

I Segretari della Presidenza provvedono a redigere il verbale che deve contenere:

- a) l'ordine cronologico dei lavori;
- b) una breve sintesi degli interventi;
- c) il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato;
- d) i risultati delle elezioni;
- e) una breve sintesi delle altre decisioni prese.

Il verbale deve essere sottoscritto dai Segretari alla Presidenza e dai Presidenti dell'Assemblea.

Ogni iscritto all'Assemblea può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.

Art. 9 - Mozioni

L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto, da uno o più presenti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.

Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.

Prima della conclusione dei lavori il Comitato di Zona può presentare mozioni che integrino quelle già approvate, allo scopo di coordinarle.

Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.

Chiunque può richiedere alla Presidenza di porre in votazione la singola mozione per punti separati.

Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.

Una mozione d'ordine avente lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori, va presentata da almeno 5 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso. Viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.

I Presidenti dell'Assemblea di Zona non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.

Art. 10 - Raccomandazioni

I presenti e i partecipanti all'Assemblea possono presentare per iscritto, direttamente ai Presidenti dell'Assemblea, suggerimenti sotto forma di raccomandazioni.

Le raccomandazioni vengono fatte proprie dall'Assemblea con la favorevole maggioranza dei voti espressi.

Le raccomandazioni non vincolano l'organo destinatario del suggerimento.

Art. 11 - Votazioni

Hanno diritto al voto all'Assemblea di Zona tutti i Capi che svolgono servizio attivo nell'Anno Associativo di svolgimento dell'Assemblea stessa, a prescindere dall'avvenuta formazione degli staff o meno. Per servizio attivo deve essere inteso la direzione di unità e quello di aiuto capo anche se non è ancora stato frequentato il CFM.

Garanti del servizio realmente svolto in unità quale capo o aiuto capo nel periodo indicato, sono i Capi Gruppo.

Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.

La votazione è valida se ha votato la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.

I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.

L'Assemblea di Zona delibera con la maggioranza dei voti favorevoli espressi.

Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta che devono essere approvate.

Art. 11 bis - Votazioni modalità a distanza

Solo in casi di estrema eccezionalità (emergenze sanitarie e simili) è possibile procedere a votazioni online (comprese le elezioni a scrutinio segreto) su proposta del Comitato di Zona, sentito il Consiglio di Zona, utilizzando specifiche piattaforme ritenute più opportune.

Art. 12 - Elezioni

Per l'elezione dei membri del Comitato di Zona, lo stesso Comitato propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni.

I nominativi dei candidati al Comitato di Zona devono essere resi noti con la lettera di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Zona.

I membri dell'Assemblea nel corso dei lavori, potranno proporre altre candidature per il Comitato di Zona, illustrandone le motivazioni.

Ogni candidato potrà presentarsi all'Assemblea prima della votazione.

È compito dei Presidenti stabilire l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

I candidati al ruolo di RRZZ risultano eletti qualora ottengano la metà più uno dei voti, in relazione al quorum valido.

I candidati al ruolo di membri al Comitato di Zona risultano eletti qualora ottengano la maggioranza semplice dei voti. Nel caso in cui il numero dei candidati fosse maggiore del numero dei posti vacanti, risulteranno eletti tra loro quelli che avranno riportato il numero maggiore dei voti.

Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono i posti vacanti per ciascuno dei due sessi all'interno del Comitato di Zona.

Sia garantita almeno una componente del sesso minoritario.

Qualora uno dei membri del Comitato di Zona rassegni le dimissioni dal Collegio, le stesse diverranno operative in coincidenza con l'Assemblea seguente.

Art. 13 - Modifiche al Regolamento dell'Assemblea

Il testo delle mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea di Zona deve essere scritto e distribuito ai votanti; queste mozioni vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente.

Le norme così modificate vengono portate a conoscenza dei capi.

Art. 14 - Delibere nulle

È nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito nel presente Regolamento, nello Statuto e nel Regolamento Agesci.

Art. 15 - Livello superiore

Per problematiche ed aspetti non previsti nel presente Regolamento, si provvede per analogia con quanto disposto dal Regolamento dell'Assemblea Regionale.